

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Commissioni riunite

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

X (Attività produttive, commercio e turismo)

Camera dei deputati

Bologna, 22/12/2023

Il Gruppo Hera intende anzitutto esprimere un ringraziamento alle presenti Commissioni per aver ricevuto l'invito a fornire il proprio contributo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2023 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

In un quadro di sostanziale apprezzamento delle misure, verranno di seguito formulati dei brevi commenti su alcuni punti specifici inerenti i settori di operatività del Gruppo.

#### **Promozione dell'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori (art 1)**

Lo scrivente propone di includere i Gestori del Servizio Idrico Integrato tra i beneficiari delle misure previste a favore delle c.d. energivore, al fine di minimizzare l'impatto delle volatilità dei prezzi del comparto

#### **Disposizioni per incentivare le Regioni (e le Province autonome) a ospitare impianti a fonti rinnovabili (art 4)**

Si ritiene che il valore proposto (pari a 10 €/kW/anno) risulti sproporzionato rispetto alle altre misure compensative già oggi previste, a titolo esemplificativo di cui all'allegato 2 al DM 10/09/2010 (per i comuni).

Ai sensi del citato decreto, che prevede che le misure compensative non possano superare il limite massimo del 3% dei proventi generati dagli impianti, l'importo da corrispondere è pari a circa 4-6 €/kW/anno (a prezzi dell'energia all'ingrosso correnti). Peraltro tale somma è dovuta al verificarsi di determinate condizioni di concentrazione territoriale di impianti.

Alla luce di quanto descritto, pare quindi sproporzionato ed iniquo prevedere che dal 2024 qualsiasi impianto, indipendentemente dalla particolare condizione locale del territorio su cui insiste, debba versare alla Regione un canone pari a circa il doppio rispetto a quello previsto per il comune ospitante.

Si ritiene pertanto auspicabile prevedere un unico contributo onnicomprensivo (per comuni e Regioni), espresso in termini percentuali, in funzione dei proventi generati dalla vendita dell'energia, coerentemente con lo spirito normativo del DM 10/09/2010.

Infine si evidenzia l'opportunità di consentire l'accesso alle misure di compensazione solo alle Regioni che abbiano compiutamente provveduto all'individuazione delle aree idonee secondo quanto disposto dall'art.20, comma 4, del D.lgs. 199/2021.

#### **Procedure competitive e tutela dei clienti domestici (art 14)**

In materia si evidenziano i seguenti punti di attenzione:

- si condividono le disposizioni relative ai contact center che prevedono la continuità nell'avvalimento dei servizi prestati da Soggetti terzi con salvaguardia dei livelli occupazionali
- si concorda con la previsione dell'assegnazione del servizio di vulnerabilità mediante procedure competitive sulla base di lotti riferiti ad aree territoriali nel rispetto, in particolare, dei principi di massima partecipazione e non discriminazione
- si concorda con le disposizioni finalizzate a consentire il trasferimento automatico delle modalità di addebito diretto a favore degli esercenti il servizio a tutele gradualità
- si ritiene che debbano essere previste norme per il riconoscimento dei possibili costi non recuperabili per gli operatori della maggior tutela, a seguito della perdita ex-lege dei clienti e del mercato, in seguito alle aste previste sia per i clienti non vulnerabili che per quelli vulnerabili

- si ritiene necessario promuovere rapidamente le richiamate campagne informative verso i clienti, in coerenza con il timing delle procedure di assegnazione dei clienti stessi e di avvio del servizio STG non vulnerabili come recentemente fissato dalla Delibera 600/23 di ARERA nel 1° luglio 2024